




Semplificazione dell'apprendistato

Contenuto	Giudizio
<ul style="list-style-type: none">• Abolizione dell'obbligo di forma scritta del piano formativo individuale (art. 1, comma 1, lett. <i>a</i>)	
<ul style="list-style-type: none">• Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, la retribuzione dell'apprendista si baserà sulle ore effettivamente lavorate e sul 35% delle ore dedicate alla formazione (art. 3, comma 2-<i>ter</i>)	
<ul style="list-style-type: none">• La formazione pubblica non è più obbligatoria ma può essere integrata a quella privata (art. 4 comma 3)	
<ul style="list-style-type: none">• Abrogati i commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>ter</i> che subordinavano (per le aziende con più di dieci dipendenti) l'assunzione di nuovi apprendisti alla prosecuzione del rapporto di lavoro del 50% degli apprendisti già presenti	